

Allegato "B" all'atto n.34308/21153 Rep.

STATUTO

DENOMINAZIONE OGGETTO SEDE DURATA

Art.1 È costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C., una società consortile a responsabilità limitata denominata "**A.G.I.R.E. AGENZIA PER LA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE RISORSE ENERGETICHE SOCIETÀ CONSORTILE A R.L.**".

Art.2 La società non ha scopo di lucro; essa non può dunque distribuire, nemmeno in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

La società ha per oggetto:

- la realizzazione di programmi ed azioni finalizzate al miglioramento dell'offerta e della domanda di energia anche attraverso la partecipazione alla gestione di impianti a fonti rinnovabili o di materiali allo scopo destinati;
- la promozione dell'efficienza energetica, procurando un miglior utilizzo delle risorse locali del risparmio energetico e delle fonti energetiche rinnovabili nell'ambito territoriale della provincia di Mantova, anche attraverso la diffusione di una cultura e di una pratica della gestione intelligente delle risorse energetiche;
- l'elaborazione di strategie e progetti tesi all'innovazione, alla sperimentazione e alla diffusione delle migliori pratiche nel campo del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili e del miglioramento dell'impatto ambientale derivante dalle produzioni energetiche, da svolgersi sia in ambito locale sia a livello europeo;
- la prestazione di servizi di formazione, di consulenza e operativi in campo energetico, nell'ambito dell'attività di promozione, di supporto e di assistenza tecnica ad enti locali, imprese e cittadini;
- la funzione di centro di ricerche e tutte le attività che lo caratterizzano.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, con esclusione delle attività di cui alle Leggi 1815/39, 1/91, 52/91, 197/91, D.Lgs. n. 385/93, D.Lgs. n. 415/96 e successive modificazioni ed integrazioni, che saranno ritenute necessarie ed utili, anche indirettamente, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio, in via occasionale, di fidejussioni ed altre garanzie a favore di terzi, purché strumentali all'oggetto sociale. La società potrà, inoltre, assumere, con attività esercitata non nei confronti del pubblico e non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi oggetto analogo od affine al proprio, con espressa esclusione del fine di collocamento e nei limiti previsti dal D.L. 143/91, convertito nella Legge n. 197/91.

Art.3 La società ha sede legale nel Comune di Mantova. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

Art.4 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2020 (duemilaventi). Tale durata potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria secondo le prescrizioni di legge.

SCIoglimento

La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, adottata con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale, e per le altre cause previste dalla legge.

Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci delibera sulla nomina dei liquidatori ai sensi dell'art.2487 del codice civile.

L'eventuale attivo presente alla fine della liquidazione sarà ripartito tra i soci definibili "Enti pubblici".

CAPITALE SOCIALE

Art.5 Il capitale sociale è di Euro 65.000,00 (sessantacinquemila) diviso in quote che possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso di importo inferiore ad Euro 1,00 (diconsi uno).

Art.6 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Assemblea, può predisporre un piano tariffario per la determinazione dei contributi consortili, di cui ai successivi articoli 16 comma 2 e 23 lettera a, da versare dai singoli soci a copertura dei servizi richiesti dagli stessi alla società consortile.

I soci sono inoltre tenuti al versamento dei contributi consortili, di cui ai successivi art. 16 comma 2 e art. 23 lett. a), entro il 30 (trenta) Giugno dell'anno successivo all'approvazione del conto economico di previsione.

Art.7 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

FINANZIAMENTI DEI SOCI

Art.8 I soci possono eseguire, su richiesta del Consiglio di Amministrazione, finanziamenti senza obbligo di rimborso oppure con obbligo di rimborso, onerosi o gratuiti, nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dalla legge in materia di raccolta del risparmio.

PARTECIPAZIONI SOCIALI

Art.9 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art.10 In ragione delle finalità consortili della società possono essere soci della stessa esclusivamente: Enti Pubblici territoriali e non, organizzazioni di consumatori, associazioni di categoria, fornitori di servizi legati all'energia, altri soggetti pubblici o privati competenti nel campo dell'energia e dell'ambiente.

Qualora nuovi Soci vogliano essere ammessi a far parte della Società consortile possono presentare domanda di adesione al Consiglio di Amministrazione chiedendo di poter acquistare una partecipazione.

Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda anche in relazione alla situazione complessiva della Società Consortile, stabilisce il numero di partecipazioni che il nuovo Socio potrà sottoscrivere comunicandolo agli attuali Soci e quindi convoca una assemblea per l'aumento del capitale sociale pari all'importo della partecipazione da offrire in sottoscrizione al nuovo Socio.

I trasferimenti e le cessioni di quote sono consentiti solo tra i soggetti aventi i requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo.

RECESSO DEL SOCIO

Art.11 Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. Può inoltre recedere il socio che abbia comunicato il proprio motivato

recesso. Il recesso ha effetto a partire dal 1° gennaio del terzo anno successivo a quello della predetta comunicazione.

La volontà di recedere deve essere comunicata all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso oppure, in mancanza di una decisione, dal momento in cui il socio viene a conoscenza del fatto che lo legittima oppure, nel caso previsto dal precedente capoverso, a partire dal momento ivi indicato.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere annotato nel libro soci a cura dell'organo amministrativo.

Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è privo di efficacia, quando la società revoca la decisione che lo legittima.

Art.12 Il socio che recede dalla società ha diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione.

Il rimborso deve essere eseguito, con le modalità previste dalla legge, entro 3 (tre) anni dalla comunicazione della volontà di recedere.

Esso può avvenire:

- 1) mediante acquisto delle quote del socio recedente da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni;
- 2) mediante acquisto delle quote del socio recedente da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

A tale scopo, quando un socio comunica di voler esercitare il diritto di recesso, l'Organo amministrativo, qualora ravvisi che ne siano verificati i presupposti, ne dà immediatamente comunicazione ai rimanenti soci, assegnando loro un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni, per esercitare il proprio diritto di prelazione.

Qualora più soci dichiarino che intendono esercitare il diritto di prelazione, la quota del socio recedente sarà ripartita tra di essi in proporzione alla partecipazione pregressa.

Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate a mezzo lettera raccomandata A.R.

Qualora nessuno dei soci voglia esercitare il diritto di prelazione, la quota del recedente potrà essere acquistata da un terzo, come sopra identificato, o, in difetto, si procederà al rimborso.

Il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'art. 2482 C.C. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.

ESCLUSIONE DEL SOCIO

Art.13 Con la maggioranza prevista dal primo periodo dell'art.17 l'assemblea dei soci può disporre l'esclusione del Socio che abbia commesso gravi violazioni del contratto sociale, ovvero abbia tenuto un comportamento gravemente lesivo della Società e dei suoi interessi. Il mancato pagamento per due esercizi consecutivi del contributo consortile annuale è causa di esclusione, fatto salvo il recupero delle quote non pagate.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Art.14 Le quote sociali sono liberamente trasferibili tra i soci. Nel caso di trasferimento della partecipazione, o dei diritti di sottoscrizione in caso di aumento di capitale, a terzi non soci, anche a titolo gratuito, occorrerà il consenso preventivo dei soci non cedenti, ovvero l'esperimento della seguente procedura. Per trasferimento si intende qualsiasi atto che abbia per effetto la sostituzione della persona del socio, quali, a titolo esemplificativo, la compravendita, la permuta, la donazione, la dazione in pagamento, il conferimento in società o la costituzione di rendita.

Il socio che intende cedere tutta o parte della propria partecipazione, o i diritti di sottoscrizione sopra indicati, deve comunicare la propria decisione a tutti gli altri soci a mezzo lettera raccomandata A/R, indicando le generalità dell'acquirente, il prezzo o il valore della quota o dei diritti e le modalità di pagamento.

Entro il termine di trenta giorni da tale notizia, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione, in proporzione alle quote possedute e, sempre a mezzo di lettera raccomandata A/R, comunicare la loro decisione all'alienante. L'eventuale contestazione circa il prezzo o valore della quota dovrà essere comunicata con la medesima modalità.

Ove taluno dei soci non intendesse esercitare il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato pro-quota dagli altri; in mancanza, il cedente sarà libero di trasferire la quota a terzi previa comunicazione e pronunciamento del Consiglio di Amministrazione secondo le procedure previste all'articolo 10 del presente statuto.

DECISIONI DEI SOCI

Art.15 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge o dalle presenti norme sul funzionamento della società e sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale.

Le decisioni dei soci prese in conformità alla legge e all'atto costitutivo vincolano tutti i soci, ancorchè assenti o dissenzienti.

Art.16 Sono riservate alla competenza dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio d'esercizio annuale e la destinazione degli utili;
- 2) l'approvazione, entro il 31 dicembre di ogni anno, del programma di attività e del conto economico di previsione per l'esercizio successivo predisposti dall'Organo Amministrativo, oltre che della misura del contributo consortile richiesto ad ogni singolo socio;
- 3) la nomina e la revoca degli amministratori;
- 4) l'eventuale nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del revisore;
- 5) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina e la revoca dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- 8) le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dei soci.

Art.17 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale e possono essere

adottate con deliberazione assembleare, mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

Ogni socio che non sia moroso nell'esecuzione dei conferimenti ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Devono essere sempre adottate mediante deliberazione assembleare, con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale, le decisioni dei soci che riguardano le modificazioni dell'atto costitutivo oppure il compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci e, comunque, quando lo richiedono uno o più amministratori o i soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale oppure sia espressamente previsto dalla legge.

Art.18 Il procedimento per la consultazione scritta o l'acquisizione del consenso espresso per iscritto è regolato come segue.

Uno dei soci o uno degli amministratori comunica a tutti i soci e a tutti gli amministratori non soci il testo della decisione da adottare, fissando un termine non inferiore ad otto giorni entro il quale ciascun socio deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa.

In caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato.

Dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società.

Le decisioni dei soci adottate con queste modalità devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell'organo amministrativo ed inserito nel libro delle decisioni dei soci.

Art.19 L'assemblea dei soci è regolata dalle seguenti norme:

a) l'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano;

b) l'assemblea è convocata dall'organo amministrativo con avviso contenente il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco degli argomenti da trattare, spedito a ciascuno dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea; l'avviso deve essere inviato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio risultante dal libro soci oppure con qualsiasi altro mezzo che consenta il riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, al recapito precedentemente comunicato dal socio ed annotato nel libro soci;

in caso di impossibilità o inattività dell'organo amministrativo, l'assemblea può essere convocata dall'eventuale organo di controllo oppure dai soci che costituiscono il 20% (venti per cento) del capitale sociale;

c) l'assemblea si intende regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci portatori di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale; in seconda convocazione essa è valida quando siano presenti o validamente rappresentati tanti soci portatori di almeno il 51% del capitale sociale;

in ogni caso l'assemblea si intende regolarmente costituita quando è presente l'intero capitale sociale, sono presenti, oppure risulta che sono stati informati della riunione, tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento;

d) i soci possono farsi rappresentare in assemblea da altra persona mediante delega scritta che dovrà essere conservata dalla società;

e) il Presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, accerta e proclama i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale;

f) l'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti che rappresentano la maggioranza del capitale sociale presente in assemblea;

g) l'assemblea nomina un segretario, anche non socio, che ne redige il verbale, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente; nei casi previsti dalla legge, e quando il Presidente lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio da lui scelto.

AMMINISTRAZIONE

Art.20 La società potrà essere amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre membri. Il numero di amministratori dovrà rispettare i limiti previsti dalle vigenti normative in materia e s.m.i..

I componenti dell'Organo Amministrativo:

- * possono essere anche non soci;
- * durano in carica tre esercizi ovvero per il periodo di volta in volta determinato dall'assemblea stessa;
- * non sono tenuti al divieto di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

La designazione di un Amministratore, che assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, è riservata alla Provincia di Mantova.

Gli amministratori sono revocabili in qualunque tempo con decisione dei soci, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni se la revoca dell'amministratore nominato a tempo determinato avviene senza giusta causa.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o dimissioni ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è stato ricostituito.

In ogni caso, gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile, e comunque entro trenta giorni.

Se per qualsiasi causa viene meno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio.

Art.21 L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e ha quindi la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e l'atto costitutivo riservano in modo inderogabile alla decisione dei soci.

L'organo amministrativo può nominare procuratori per determinati atti o

categorie di atti e nominare direttori anche generali.

L'organo amministrativo può inoltre costituire commissioni consultive tecnicospicitive anche con soggetti esterni.

Art.22 Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società di fronte ai terzi e in giudizio, con le seguenti modalità.

La rappresentanza della società per l'esecuzione delle decisioni del Consiglio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale è il legale rappresentante della società o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente; qualora siano stati affidati poteri di amministrazione a più amministratori in via disgiunta o congiunta, anche la rappresentanza, in relazione all'esercizio di tali poteri, si intende a loro attribuita con le stesse modalità.

La rappresentanza spetta inoltre agli Amministratori Delegati, al Direttore ed ai Procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

L'amministratore decade dal Consiglio d'Amministrazione in caso di tre assenze consecutive dalle riunioni dello stesso.

Art.23 Il funzionamento del Consiglio di Amministrazione è regolato dalle seguenti norme:

a) il Consiglio prende atto della designazione del Presidente da parte della Provincia di Mantova, ai sensi del precedente art. 18, e, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti un VicePresidente, che esercita le funzioni del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, e può nominare uno o più amministratori delegati, determinandone i poteri nei limiti previsti dalla legge;

non potranno in nessun caso formare oggetto di delega i poteri relativi alle seguenti materie:

* approvazione del programma di attività e del relativo conto economico di previsione per l'esercizio successivo, da redigersi entro il 31 dicembre di ogni anno previsto per la predisposizione del bilancio d'esercizio annuale; il conto economico di previsione per l'esercizio successivo deve evidenziare la misura della contribuzione complessivamente richiesta ai soci;

* stipula di contratti di mutuo e/o (transazioni) finanziarie a medio e lungo termine;

* assunzioni, acquisto e trasferimento di partecipazioni in altre società costituite o costituende;

* nomina dei dirigenti della società nonché designazione di consiglieri e sindaci in società partecipate, affiliate e/o controllate;

* acquisto, vendita, permuta, conferimento, locazione ultranovennale e locazione finanziaria attiva e passiva di beni immobili, accensione di ipoteche su beni immobili di proprietà della società, costituzione in pegno di titoli ed altri beni sociali;

b) il Consiglio si riunisce nella sede sociale o altrove, purché in territorio italiano, quando il Presidente lo ritiene necessario o quando ne è fatta richiesta in forma scritta da almeno un amministratore;

c) il Consiglio è convocato dal Presidente mediante comunicazione scritta contenente la data, il luogo e l'ora della riunione e l'ordine del giorno, inviata a tutti gli amministratori ed ai componenti dell'eventuale organo di controllo, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, e, in

caso di particolare urgenza, almeno ventiquattro ore prima; la comunicazione può essere inviata anche a mezzo telefax o posta elettronica, al recapito fornito in precedenza dall'interessato ed annotato nel libro delle decisioni degli amministratori; in caso di impossibilità o inattività del Presidente, il Consiglio può essere convocato da uno qualsiasi degli amministratori;

d) in mancanza di formale convocazione, il Consiglio delibera validamente quando sono presenti tutti gli amministratori ed i componenti dell'eventuale organo di controllo;

e) per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e delle relative deliberazioni si richiede la presenza e il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica;

f) il Consiglio di Amministrazione nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente;

g) le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto da ciascuno degli amministratori; in tal caso, uno degli amministratori comunica a tutti gli altri il testo della decisione proposta, fissando un termine non inferiore ad otto giorni entro il quale ciascuno deve far pervenire presso la sede sociale l'eventuale consenso alla stessa; in caso di mancata risposta nel termine fissato, il consenso si intende negato; dai documenti devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa; le comunicazioni possono avvenire con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di avere riscontro della ricezione (anche mediante dichiarazione di ricevuta inviata con lo stesso mezzo), compresi il telefax e la posta elettronica, e devono essere conservate dalla società;

h) il Consiglio di Amministrazione deve sempre riunirsi per l'approvazione del progetto di bilancio e nelle altre ipotesi previste dalla legge.

Art.24 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Per i primi tre anni di funzionamento della società ai componenti il Consiglio di Amministrazione non sarà riconosciuto alcun compenso. Dopo tale termine i soci potranno assegnare loro un compenso annuale e riconoscere un'indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, da accantonare in una apposita voce dello stato patrimoniale.

L'eventuale compenso degli amministratori delegati è stabilito dal Consiglio di Amministrazione contestualmente alla nomina.

Art.25 Il Consiglio di Amministrazione nomina un Direttore responsabile della gestione e del buon funzionamento della società. In particolare, il Direttore, sulla base dello Statuto, dei deliberati assembleari e degli indirizzi del Consiglio di Amministrazione:

- sovrintende all'attività tecnica ed amministrativa della società;
- gestisce e controlla lo staff alle sue dipendenze;
- elabora, propone e realizza le soluzioni più idonee al perseguimento dei fini sociali operando di concerto con il Consiglio di Amministrazione, nei cui confronti è tenuto a relazionare sui risultati della sua attività;
- partecipa di diritto alle commissioni consultive tecnicoscienze

eventualmente costituite dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente art. 19 ed in particolare al Comitato tecnosciencefico previsto al successivo art. 24.

Il Consiglio di amministrazione provvede a stabilire i criteri ed i requisiti per la nomina a Direttore, nonchè le caratteristiche e la durata del suo incarico.

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

Art.26 Per la realizzazione degli scopi sociali è prevista l'istituzione di un Comitato Tecnosciencefico costituito da esperti delle diverse discipline in cui interverrà l'attività sociale sia in generale sia attraverso la realizzazione di specifici progetti.

Al Comitato sono attribuiti i seguenti compiti:

fornire consulenza su tematiche relative a: implementazione del piano energetico provinciale, aggiornamenti sullo stato dell'arte delle nuove tecnologie nel campo del risparmio energetico e sull'applicazione delle fonti di energia rinnovabile, implementazione di progetti innovativi basati sulle applicazioni del settore delle biomasse e dei biocarburanti;

assistere le attività della società tramite expertise tecnica.

Il Comitato Tecnico-sciencefico è composto da un massimo di 5 (cinque) membri in cui è incluso di diritto il Direttore della società.

I componenti del Comitato sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che provvede anche a fissare le regole e le modalità del suo funzionamento.

Il Direttore della società assicura l'ottimale svolgimento dei rapporti tra il Comitato e gli organi sociali.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.27 Quando la legge prevede l'obbligo della presenza del Collegio Sindacale, esso esercita anche il controllo contabile ed è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge.

BILANCIO E UTILI

Art.28 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

L'organo amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora, a giudizio dell'organo amministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società e ciò sia consentito dalla legge.

Art.29 Dagli utili netti dell'esercizio deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi destinata a riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La società consortile non ha scopo di lucro e, in considerazione della finalità di interesse pubblico della stessa, gli eventuali avanzi netti di esercizio, dedotti gli accantonamenti di legge, sono a disposizione dell'Assemblea nel quadro delle finalità consortili, fermo restando le disposizioni di cui all'art.2.

TITOLI DI DEBITO

Art.30 La società può emettere titoli di debito, in conformità a quanto previsto dalla legge, in seguito a decisione dei soci assunta con il voto

favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.31 Tutte le controversie sorte tra i soci oppure tra i soci e la società, gli amministratori, i liquidatori o i sindaci, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, sono risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente del Tribunale del Circondario nel cui ambito ha sede la società, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla Parte più diligente.

La sede dell'arbitrato è stabilita, nell'ambito della Provincia in cui ha sede la società, dall'arbitro nominato.

L'arbitro procede in via irrituale, con dispensa da ogni formalità di procedura, e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, senza obbligo di deposito del lodo, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

RINVIO ALLA LEGGE

Art.32 Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme di legge.

F.to ALBERTO GHIDORZI - AUGUSTO CHIZZINI Notaio.